

con decreto ministeriale del 10 dicembre 2003 l'Agenzia del Demanio è stata autorizzata a vendere in blocco i beni immobili elencati nell'allegato al predetto decreto;

in tale elenco sarebbero ricompresi alcuni beni immobili che dovrebbero essere ceduti al comune di Margherita di Savoia —

se non ritenga dare rapida attuazione alla disposizione prevista dal decreto-legge n. 392 del 2000 riconoscendo in tal modo i legittimi diritti avanzati dal comune di Margherita di Savoia. (5-03100)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta orale:

GRANDI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

è inaccettabile, oltre che incomprensibile, che la Federazione Nazionale della Stampa non venga ammessa al tavolo negoziale con l'Aran per la definizione del contratto dei giornalisti che lavorano negli uffici stampa della Pubblica Amministrazione;

l'esclusione della FNSI da ogni trattativa con l'Aran, sancita dalle recenti dichiarazioni del Presidente dell'Agenzia, si pone in netto contrasto con la legge n. 150 del 2000 sulla comunicazione pubblica e, di fatto, ne impedisce una compiuta attuazione;

come tutti sanno, quella normativa, che è stata voluta nella scorsa legislatura sia dalla maggioranza che dall'opposizione, si prefigge di migliorare i rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e di fare di quest'ultima una « casa di vetro »;

per questo introduce criteri di trasparenza nelle attività di informazione e di

comunicazione e stabilisce che gli addetti agli uffici stampa siano giornalisti iscritti all'Ordine;

non si spiega perché, allora, da quattro anni a questa parte non sia stato possibile fare passi avanti per l'applicazione del contratto giornalistico ai giornalisti degli uffici stampa della P.A.;

si tratta di un passaggio doveroso, che attende di essere compiuto e che incontra invece un nuovo ostacolo nell'atteggiamento del Presidente dell'Aran —

se intenda intervenire al più presto per trovare soluzione ad una vicenda che da anni vede migliaia di giornalisti privi del riconoscimento contrattuale e professionale esplicitamente previsto dalla legge.

(3-03263)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

PAOLO RUSSO. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 197 « il personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o di sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo, conservando il trattamento economico attualmente in godimento »;

il Ministero dell'interno, pertanto, emetteva per il personale oggetto della predetta disposizione normativa specifici decreti di inquadramento nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato;

con distinti ricorsi al TAR del Lazio i soggetti provenienti dal ruolo dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di

P.S., a cui veniva notificato il decreto di inquadramento nella nuova qualifica, impugnavano il provvedimento predetto deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e seguenti della legge n. 121 del 1981, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1985 del decreto-legge n. 5 del 1995 convertito nella legge n. 216 del 1992, dei decreti legislativi n. 197 e n. 198 del 1995; eccesso di potere per disparità di trattamento per contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione;

il Tar Lazio, con singole e distinte sentenze per ogni ricorso proposto, negava che la normativa *de qua* contrastasse con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento fatta alla qualifica di ispettore capo della Polizia di Stato rispetto al pari grado dell'Arma dei Carabinieri e rispetto a quella dei sovrintendenti e dei vicesovrintendenti della stessa P.S., dichiarando infondata la relativa questione di legittimità costituzionale sulla scorta delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 1103 del 7 luglio 1997 del TAR della Lombardia;

gli interessati, impugnavano innanzi al Consiglio di Stato le sentenze predette lamentando innanzitutto che era stato erroneamente negato il principio di equiparazione del trattamento economico di tutte le forze di Polizia ed in particolare tra la qualifica di sovrintendente capo della P.S. ed il grado di maresciallo maggiore delle altre forze di Polizia e che, pertanto, era stata ingiustamente respinta, in modo frettoloso e senza il necessario approfondimento la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 15 comma 3 del decreto legislativo n. 197 del 1995;

ad avviso dei ricorrenti il ricordato principio di equiparazione del trattamento economico di tutte le forze di Polizia, che era stato fissato dall'articolo 43 della legge 1 aprile 1981 n. 121 e che aveva trovato conferma dalla sentenza 277 del 12 giugno 1991 della Corte Costituzionale (per la cui applicazione era stato emanato il decreto legge 7 gennaio 1992 n. 5) era stato ino-

pinatamente stravolto dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 197, che in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216, recante all'articolo 1 la conversione in legge del predetto decreto legge 7 gennaio 1992 n. 5, aveva riordinato le carriere del personale della Polizia di stato;

gli appellanti evidenziavano che, mentre in virtù degli articoli 23 e 35 della legge 1 aprile 1981 n. 121 il brigadiere del corpo delle Guardie di P.S. era stato equiparato al sovrintendente della Polizia di Stato e al brigadiere dell'arma dei Carabinieri con attribuzione del V livello retributivo ai sensi della legge 11 luglio 1980 n. 312 ottenendo quindi, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335, l'inquadramento prima nella qualifica di sovrintendente principale e poi in quella di sovrintendente capo (VI livello con automatico conseguimento al maturare di cinque anni di anzianità del VI livello bis), il riordino delle carriere — previsto dal predetto decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 197, (con articolazione del ruolo dei sovrintendenti in tre sole qualifiche (vice-sovrintendente, sovrintendente e sovrintendente capo) in luogo delle quattro precedenti (vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente principale e sovrintendente capo) — aveva fatto venir meno illogicamente ed arbitrariamente la precedente corrispondenza tra la qualifica di sovrintendente capo della P.S. e di maresciallo maggiore dell'arma dei Carabinieri: così che mentre prima della riforma alla qualifica di sovrintendente capo della polizia di stato corrispondeva quella di maresciallo maggiore aiutante dell'arma dei carabinieri, quest'ultima ora corrispondeva a quella di Ispettore superiore sostituto ufficiale di P.S.;

il Consiglio di Stato con distinte sentenze, aventi sostanzialmente ad oggetto lo stesso gravame, respingeva i proposti appelli condannando gli appellanti in favore del Ministero dell'interno delle spese di

giudizio liquidate tra un minimo di 1.500,00 euro ed una massimo di 3.000,00 euro;

a prescindere da ogni considerazione di merito, la predetta condanna alle spese, vertendo la controversia in materia di diritto del lavoro, si appalesa a giudizio degli interroganti ingiusta e gravemente lesiva dei diritti degli appellanti assumendo la stessa soltanto un valore punitivo;

il Consiglio di Stato, avendo, sostanzialmente statuito sul medesimo oggetto relativo alle singole impugnazioni, per pura opportunità avrebbe potuto riunire i procedimenti trattandoli in un'unica udienza così come previsto dalla normativa processuale amministrativa;

non avendo il Consiglio di Stato provveduto in proposito, la condanna, per ogni singolo ricorrente, al pagamento delle spese processuali nei termini sopra esposti avrebbe dovuto quantomeno essere contenuta nello stesso ammontare in virtù del principio della soccombenza ed in applicazione del più generale principio di uguaglianza —:

se il Ministro intenda valutare la possibilità di recedere dalla richiesta di pagamento delle spese addebitate a ciascun ricorrente, così come richiesto dagli stessi sindacati di Polizia. (4-09734)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:

ROSATO, DAMIANI e MARAN. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

dalla notizia riportata da *Il Piccolo* del 7 aprile 2004 su una recente denuncia alla Polizia ferroviaria triestina è emerso che un giovane disabile, per percorrere su un treno regionale la tratta Trieste-Pordenone, ha dovuto affrontare un viaggio in

condizioni definite « spaventose », « parcheggiato per due ore da solo nel vagone dove vengono solitamente riposte le biciclette, con la carrozzina non bloccata, con il rischio continuo di subire pericolosi contraccolpi ad ogni frenata o che qualche bicicletta gli rovinasse addosso, senza luce e quindi completamente al buio sotto le gallerie, senza un pulsante per poter chiamare aiuto in caso di qualche problema o di un malore, senza la possibilità di accedere ai servizi igienici »;

l'offerta di far viaggiare il giovane sulla cosiddetta « pilotina » (il vagone solitamente occupato dal capotreno) è stata determinata dal fatto che si trattava dell'unico vagone del convoglio dotato di porte larghe attraverso le quali far passare la carrozzina;

già nell'autunno 2002 il giovane si era trovato nella stesse identiche circostanze, segnalandole sia a Trenitalia che alla polizia ed ora, al ripetersi di questa situazione vergognosa, assolutamente indegna di un paese civile, ha constatato sulla sua pelle che nulla è cambiato;

nonostante la replica di Trenitalia, secondo cui « si stanno attrezzando tutti i nuovi treni con gli spazi e i servizi a favore dei disabili » ma che ammette altresì che « purtroppo un'eccezione è costituita dai treni cosiddetti "navetta", vecchi di 35-40 anni e non adatti a questo tipo di trasporto », emerge con gravità una disparità di strutture: dove sugli Eurostar e sugli Intercity la disponibilità all'accoglienza dei disabili è delle migliori, sui convogli regionali la situazione è ancora in alto mare —:

se intenda intervenire presso Trenitalia, anche coinvolgendo opportunamente le associazioni maggiormente rappresentative dei disabili, affinché tutti i convogli siano attrezzati per i passeggeri disabili garantendo ad essi un viaggio perlomeno dignitoso. (5-03099)